FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 023/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TARSI DANIELE SEGUITO GARA GROSSETO/S.P.A.L. 2013 DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 65/DIV del 28.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Dott. Lucio Molinari, – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/CESENA DEL 29.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 31.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 6.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STANKOVIC DEJAN SEGUITO GARA PALERMO/UDINESE DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 10.11.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, commuta la sanzione inflitta al sig. Stankovic Dejan, nell'ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 14 novembre 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio